



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 26-02-2018	OGGETTO: <b>APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2018</b>
------------------------	--

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **febbraio**, alle ore **20:04**, nella solita sala delle Adunanze consiliari.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P
IACHINI TATIANA	P	RASTELLI PIERO	P
CAMPITELLI EMIDIO	P	CANDELORI ALESSANDRA	P
DI BATTISTA ADRIANO	P	PELLICCIONI LUDOVICA	A
GATTI CARLA	A	DI SABATINO GIORGIO	A
DI EMIDIO CHIARA	P	POMPIZI ALBERTO	P
CIAVATTA MARIO	P		

**PRESENTI**

**10**

**ASSENTI**

**3**

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA ANDREA.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. LUCA DI EUGENIO.**

La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**RICHIAMATI** in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

**RICHIAMATO** in particolare:

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

**VISTO** l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale testualmente recita:

### **Art. 8. Piano finanziario**

*1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.*

*2. Il piano finanziario comprende:*

- a) il programma degli interventi necessari;*
- b) il piano finanziario degli investimenti;*
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
- d) le risorse finanziarie necessarie;*
- e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*

*3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*

- a) il modello gestionale ed organizzativo;*
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;*

*d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*

*4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.*

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2015;

**TENUTO CONTO** quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**VISTO** il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e predisposto dal soggetto gestore (allegato A formante parte integrante e sostanziale del presente deliberativo) che per l'anno 2018 prevede un costo complessivo di € 950.833,06 suddiviso in costi fissi per € 436.140,42 e costi variabili per €514.692,64;

**CONSIDERATA** che la suddivisione dei costi tra quota fissa e variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 45,87% alla parte fissa e per il 54,13% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 41,78% alle utenze domestiche e al 58,22% alle utenze non domestiche (allegato B formante parte integrante e sostanziale del presente deliberativo) ;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del piano finanziario e relative tariffe TARI riferite alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018, secondo i coefficienti di produttività (allegato C formante parte integrante e sostanziale del presente deliberativo);

**RICORDATO** che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

**RITENUTO** pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro*

*competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*”, al contempo dispone che “... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*”;

**UDITO il seguente intervento:**

- **del Consigliere Comunale Alberto POMPIZI**, che dichiara, che nel piano economico - finanziario Tari 2018 si è aumentato il costo del servizio da euro 850.000 ad euro 940.000 e ridotto il servizio; ribadisce, che quest'anno invece di ridurre il costo di servizio, si è aumentato il costo del servizio, perché si è aggiunto il costo di personale; sostiene che tali profili saranno evidenziati in altre sedi; afferma che in questo piano economico - finanziario vi sono 240.000 euro di costi di gestione e 350.000 euro di costo di conferimento; afferma, che sulla tari c'è un'evasione che l'amministrazione comunale di Sant'Omero non sta accertando, per cui si pressa noi pochi utenti che stanno pagando; ricorda, che nel 2017 sono state confermate le tariffe tari del 2016, senza approvare il piano economico - finanziario, per cui la tariffa tari del 2017 è illegittima, perché manca il piano economico - finanziario;

- **del Sindaco di Sant'Omero, Andrea LUZII**, che dichiara, che il costo del servizio della tari è rimasto invariato nel 2017, come nel 2016; precisa, che se non si approva il piano finanziario, si applica il piano economico-finanziario Tari dell'anno precedente, per cui non vi è alcuna delibera illegittima; afferma, che si sta verificando chi non pagava, anche perché non vi era una banca - dati, che è stata creata dopo due anni dall'inserimento della nostra amministrazione; evidenzia che è stato rimesso un passaggio in più per la raccolta dell'organico rispetto all'anno scorso; chiarisce, che si sta facendo l'accertamento con l'Agenzia delle Entrate, tanto che il Comune di Sant'Omero è il primo comune in Abruzzo a stipulare una simile convenzione; fa presente, che il personale è aumentato

rispetto a quando c'era la precedente Amministrazione Comunale Pompizi; ricorda, che l'amministrazione comunale Pompizi aveva approvato un regolamento tari che prevedeva un periodo di Prescrizione per la tari di tre anni a fronte dei cinque anni previsti dalla legge in materia; sottolinea, che è stato previsto un fondo rischi; chiede al Consigliere Comunale Alberto Pompizi come si possa ridurre del 30 per cento la tari se poi si fattura una somma diversa da quella messa in previsione, per cui poi si genera un debito fuori bilancio;

Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Pompizi, Candelori),

### **DELIBERA**

**DI CONSIDERARE** le premesse e le argomentazioni riportate nella narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

#### **DI APPROVARE:**

- il piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e predisposto dal soggetto gestore (allegato A formante parte integrante e sostanziale del presente deliberativo) che per l'anno 2018 prevede un costo complessivo di €950.833,06 suddiviso in costi fissi per €436.140,42 e costi variabili per €514.692,64;
- allegato B, parte integrante e sostanziale del presente deliberativo, circa la suddivisione dei costi tra quota fissa e variabile effettuata attribuendo gli stessi per il 45,87% alla parte fissa e per il 54,13% alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 41,78% alle utenze domestiche e al 58,22% alle utenze non domestiche;
- le tariffe TARI riferite alle utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2018, secondo i coefficienti di produttività (allegato C formante parte integrante e sostanziale del presente deliberativo);

**DI AFFIDARE** alla società Poliservice S.p.A., nella sua qualità di società a capitale pubblico partecipata dall'ente locale, le attività di gestione ordinaria del tributo TARI in ordine alla liquidazione dello stesso – con esclusione dell'attività di accertamento e riscossione – in via sperimentale e per la durata di anni uno salvo eventuali proroghe/rinnovi, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione dell'eventuale disciplinare per la regolamentazione dei reciproci rapporti;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente espressa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

---

## **PARERI OBBLIGATORI**

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

**PROPOSTA DELIBERATIVA n. 10 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI E TARIFFE TARI ANNO 2018.**

---

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 23-02-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Sant' Omero Lì 23-02-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

---

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

**IL SINDACO**  
F.to Avv. ANDREA LUZII

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 5 del 26-02-2018 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data \_\_\_\_\_ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

### **ESITO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [ ] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000  
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. LUCA DI EUGENIO

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---